

L'articolo 1 del Regolamento vieta i cambi di date

Le norme ci sono e vanno rispettate, rappresentano la differenza tra il [Palio di Siena](#) e gli eventi di folklore

I GIORNI FATIDICI

«Le tradizionali corse del Palio si effettuano nel Campo il 2 luglio ed il 16 agosto»

DOPO L'ESTRAZIONE

I giorni delle carriere possono cambiare solo per il rinvio della tratta o per pioggia

SIENA

Le regole del Palio, allorché sono chiare ed inequivocabili (e ce ne sono molte), non necessitano di interpretazioni. L'articolo 101, ad esempio, si presta a numerose 'decodificazioni' e, di conseguenza, ad altrettante eventuali sanzioni. Ma l'articolo 1 è di una chiarezza inconfondibile e non presta alcuna angolazione per essere 'violentato'. Al di là della dedica, costruita negli anni '90 del 1800 relativa ad agosto, l'art. 1 dice chiaramente che «Le tradizionali corse del Palio ... si effettuano nel Campo il 2 luglio ed il 16 agosto»; non c'è spazio ad alcuna interpretazione. Si corre in quei giorni nel momento in cui si effettua il primo fondamentale atto organizzativo dal 1721 ad oggi, cioè l'estrazione delle [Contrade](#) che formano la partecipazione delle dieci al canape.

Nel momento in cui l'estrazione è stata effettuata, le date, imposte dall'art. 1, possono modificarsi solo in due occasioni. Se il giorno della tratta, per qualsiasi motivazione come avvenne nel 1733, non vengono assegnati i cavalli, il giorno del Palio viene spostato, poiché tra assegnazione e corsa devono intercorrere 4 giorni (art. 52) per permettere

l'effettuazione delle sei prove. Oppure la data si sposta in caso di pioggia o altre cause come sanno tutti.

Le regole devono essere rispettate perché il [Palio di Siena](#), a differenza degli scimmiettamenti sparsi in Italia senza regole, è un 'gioco' serio con precise norme che iniziano nel 1659. Il folklore di chi non conosce le regole non appartiene alla città di Siena. Quindi, il sindaco [De Mosi](#) può indire, dopo il 17 agosto, quanti Palii straordinari vuole, uno, due, tre, quattro; ma pur sempre seguendo le prescrizioni dell'articolo 2.

Non è consentito, al contrario, neppure al sindaco, posticipare a suo piacimento le date degli ordinari perché, per avere questa possibilità, avrebbe dovuto modificare l'articolo 102, inserendovi un altro comma, oppure creare l'art. 102-bis, dove, in caso di eventi assolutamente eccezionali com'è ad esempio l'attuale situazione sanitaria, il Consiglio comunale 'cede' alla Giunta qualsiasi possibilità di intervento organizzativo per poter effettuare lo svolgimento del Palio. Solo in presenza di questa deroga, che però non esiste, il sindaco potrebbe avere l'opportunità di spostare le date fondamentali stabilite dall'articolo 1.

Sergio Profeti